

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daria Sbariscia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

SOCIETA'

ATTRICE

contro

FILIALE BANCA
BANCA

CONVENUTI

CONCLUSIONI

La parte attrice ha così concluso:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

in via principale:

1) accertare e dichiarare:

(i) l’inadempimento contrattuale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art.1176 c.c., alle obbligazioni assunte con il contratto di conto corrente n.omissis e con l’annessa convenzione d’assegno, in relazione al pagamento (i) degli assegni bancari, identificati in atto di citazione nella premessa in fatto sub 8. lettere a) e b), emessi con falsa firma di traenza del legale rappresentante di parte attrice e (ii) degli assegni circolari emessi dalla medesima Banca, come identificati in atto di citazione nella premessa in fatto sub 8. lettera c), a fronte di richieste anomale munite di firma falsa del legale rappresentante di SOCIETA’;

(ii) la non conformità, e, per l’effetto, la non autenticità della firma apposta sugli assegni bancari menzionati in atto di citazione nelle premesse in fatto sub 8. lettere a) e b), e della firma apposta sulle richieste di emissione degli assegni circolari, individuati in atto di citazione nelle premesse in fatto

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbarisciai n.459 del 13 febbraio 2018
sub 8. lettera c), rispetto alla firma apposta dal legale rappresentante di SOCIETA' sullo specimen di firma depositato presso la BANCA; e, per l'effetto,

- nel merito:

2) dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore:

(i) al risarcimento dei danni patiti da SOCIETA', nella misura di € 605.064,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento di ciascuno degli assegni bancari e degli assegni circolari identificati in atto di citazione nelle premesse in fatto sub 8., lettere a), b) e c), fino alla data di effettivo pagamento, e/o nella diversa misura e/o per il diverso periodo che il Giudice riterrà in corso di causa anche in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c. nonché

(ii) al pagamento del maggior danno, ai sensi dell'art.1224 c.c., ovvero al pagamento della somma corrisposta da SOCIETA' alla BANCA a titolo di interessi passivi in relazione al conto corrente n. omissis, con riferimento alle somme indebitamente pagate dalla BANCA con riferimento agli assegni bancari e agli assegni circolari di cui in atto di citazione alla premessa in fatto sub 8., lettere a), b) e c), nella misura quantificata in corso di causa o nella misura di legge, oltre agli interessi legali maturati su dette somme dal momento dell'addebito in conto corrente e fino al saldo effettivo, e/o nella diversa misura e/o per il diverso periodo che il Giudice riterrà in corso di causa, anche in via equitativa, ai sensi dell'art.1226 c.c.;

3) respingere tutte le domande formulate dalla BANCA, sia in via principale che in via subordinata, e, in particolare:

(i) condannare BANCA al risarcimento del danno subito da SOCIETA' nella misura di cui alla domanda formulata al punto 2) che precede; e

(ii) respingere la domanda di condanna di SOCIETA' formulata da BANCA a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art.96 c.p.c. in quanto destituita di fondamento;

4) in ogni caso, condannare BANCA al pagamento delle spese, del contributo unificato e dei compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre 12,5% T.F..”

La parte convenuta ha così concluso:

“ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettare tutte le domande attoree, in quanto inammissibili e, comunque, prescritte ed infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in atti; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La SOCIETA' ha convenuto in giudizio la FILIALE BANCA e BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo che, accertato l'inadempimento contrattuale derivante dalla violazione dell'obbligo di diligenza nella esecuzione del contratto di conto corrente n. omissis e della annessa convenzione d'assegno, la Banca venisse condannata a risarcire il danno subito dalla società

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbarisciai n.459 del 13 febbraio 2018

attrice, quantificato in euro 605.064,00, cui avrebbe dovuto aggiungersi il maggior danno ex art. 1224, da quantificarsi in corso di causa.

L'attore lamenta che la Banca convenuta abbia pagato al signor *omissis*, tra il 2004 e il 2009, una serie di trentasette assegni bancari (di cui 22 recanti il timbro "SOCIETA' s.p.a." e 15 recanti il precedente timbro "SOCIETA' s.r.l.") a fronte di firme di traenza false del legale rappresentate della società attrice, lamenta, inoltre, che la stessa banca abbia emesso, nell'anno 2008, un totale di sette assegni circolari a fronte di richieste effettuate sempre da *omissis* con modalità anomale e, che, anche in questo caso, richieste anch'esse munite di sottoscrizioni apocrife. La manifesta apocrifia delle sottoscrizioni, ha evidenziato l'attrice, avrebbe dovuto indurre la banca a non pagare gli assegni bancari e a non emettere gli assegni circolari. Il comportamento tenuto dalla convenuta costituirebbe conseguentemente una violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del contratto e, quindi, fonte di responsabilità contrattuale.

Si è costituita la convenuta sostenendo la correttezza del suo operato, evidenziando che l'apocrifia delle sottoscrizioni, qualora fosse stata confermata in esito ad attività istruttoria, **non avrebbe potuto in ogni caso ritenersi evidente**; la presentazione degli assegni per l'incasso e delle richieste di emissione degli assegni circolari sarebbe inoltre avvenuta ad opera di un dipendente della società con ruolo dirigenziale, autorizzato di norma dal legale rappresentante di SOCIETA' a ritirare i carnet di assegni relativi al conto corrente n. *omissis*; le richieste, inoltre, erano redatte su carta intestata della società attrice; infine, tanto gli assegni quanto le richieste erano munite dei timbri della società, la cui autenticità non avrebbe potuto revocarsi in dubbio. Pertanto, doveva ritenersi che le circostanze di fatto non erano state tali da far sorgere nell'impiegato addetto legittimi sospetti, né da suggerire un controllo sulla autenticità delle sottoscrizioni che andasse oltre l'ordinaria diligenza.

In via subordinata, ha chiesto accertarsi il concorso di colpa della società attrice, la quale, in ragione anche del lasso di tempo in cui erano avvenute le condotte contestate e della cospicuità delle somme, sarebbe stata nella posizione migliore per accorgersi degli ammanchi e chiederne conto tempestivamente.

Alla prima udienza la parte attrice ha disconosciuto la sottoscrizione dell'autorizzazione al ritiro dei carnet di assegni citati, asseritamente non proveniente dal signor LEGALE RAPPRESENTATE, legale rappresentante della SOCIETA'.

Sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.

Con ordinanza emessa il 5/11/2015 è stata disposta c.t.u. al fine di valutare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui titoli indicati nell'atto di citazione e, per il caso in cui se ne fosse riscontrata l'apocrifia, al fine di verificare se la falsificazione fosse rilevabile soltanto attraverso l'uso di attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento oppure se, al contrario, la stessa fosse rilevabile attraverso il solo attento esame diretto visivo o tattile da parte dell'impiegato addetto, che fosse dotato di competenze teorico-tecniche comuni, o diversamente, se fosse rilevabile

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbarisciai n.459 del 13 febbraio 2018

attraverso l'impiego di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato al consumo e di agevole utilizzo.

Espletata la consulenza, il CTU nominato, dott.ssa *omissis*, ha depositato la propria relazione in data 15/09/2016.

Precisate le conclusioni, all'udienza del 6/07/2017 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie difensive finali di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda è infondata.

Come affermato ripetutamente dai giudici di legittimità, in caso di pagamento di assegni con firma di traenza falsa e, in questo caso, anche con riferimento alla lamentata emissione di assegni circolari a fronte di richieste corredate da sottoscrizione apocrifa, la responsabilità dell'istituto di credito viene in rilievo solo qualora la falsità sia apprezzabile *ictu oculi*. Il canone in base al quale apprezzare la diligenza del funzionario è infatti quello previsto dall'articolo 1176 c.c., che va rapportato alla normalità dell'attività bancaria e cioè alla diligenza media, non essendo tenuto il funzionario a disporre delle qualità di un esperto grafologo, né la banca a dotarsi di specifici strumenti meccanici o fisici ai fini del controllo sull'autenticità delle firme (Cass. civ. sez III, n. 8731 del 3 maggio 2016; Cass. civ. sez. III, n. 20292 del 4 ottobre 2011).

Come risulta dalle indagini del c.t.u., tutte le sottoscrizioni esaminate, in originale o in copia, risultano connotate da corrispondenze morfo-dinamiche di elevata qualità e quantità rispetto alle autografie comparative utilizzate, nonché da una notevole naturalezza e scioltezza gestuale. La rilevazione di solchi e tracce di grafite, che hanno portato il perito a concludere per l'apocrifia delle sottoscrizioni, non ha potuto essere effettuata che grazie all'utilizzo di specifica strumentazione tecnica in grado di fornire potenti ingrandimenti.

Risulta evidente come un'analisi di questo tipo non rientri nei doveri di diligenza del funzionario di banca, il quale deve limitarsi ad rilevare difformità palesi tra la sottoscrizione apposta sul titolo e quella contenuta nello specimen fornito dal cliente ed in possesso della banca. In questo caso le firme corrispondono, tanto per morfologia quanto per tratto e pressione; né le abrasioni o le tracce di grafite presenti sui titoli erano apprezzabili tramite un mero esame tattile o visivo.

Le domande proposte dall'attore nei confronti della convenuta vanno pertanto rigettate, la domanda di inadempimento in quanto infondata e le altre in quanto assorbite.

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Daria Sbarisciai n.459 del 13 febbraio 2018

Non vi sono i presupposti, alla luce delle risultanze istruttorie, per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Le spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta le domande proposte da SOCIETA' nei confronti della BANCA
- Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
- Pone definitivamente a carico della parte attrice le spese di CTU.

Bologna, 12 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Daria Sbariscia

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*